

Deliberazione N. 339

Assessore

Presidente Vincenzo De Luca



Dipartim. Direzione G.

52

6

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 29/07/2015

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Art. 24, comma 1 legge regionale 26/2012 e ss.mm.ii. Approvazione calendario venatorio regionale per l'annata venatoria 2015-2016 e disposizioni per la divulgazione e stampa del calendario venatorio e dei tesserini venatori regionali. Con allegati.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	ASSENTE
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 08 Pesca, Acquacoltura e caccia della Direzione Generale 06 per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della UOD, a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la L. 11.2.1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", all'articolo 18 dispone, tra l'altro, in merito alle specie cacciabili ed all'arco temporale massimo per tale attività su ciascuna specie, nonché in merito alle competenze regionali per l'emanazione dei calendari venatori;
- b. l'art 24, comma 1, Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania" - come modificata dalla Legge Regionale del 6 settembre 2013, n. 12 - stabilisce che la Giunta Regionale, sentito l' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e il CTFVR, pubblica il calendario regionale ed il regolamento relativo all' intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia;
- c. l'articolo 36 della medesima Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 come modificata dalla Legge Regionale del 6 settembre 2013, n. 12 ha introdotto alcune innovazioni nelle norme per la gestione programmata della caccia, sia in riferimento alle modalità di iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia, sia nella gestione dell'esercizio della caccia all'avi-fauna migratoria in "mobilità" tra A.T.C.;
- d. L'art. 7 della Direttiva 2009/147/CE EEC (che ha sostituito la precedente 79/409/CEE) direttiva europea sulla conservazione degli uccelli selvatici, stabilisce che questi ultimi non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- e. l'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 "Legge comunitaria 2009", tra l'altro, ha apportato alcune importanti modifiche all'articolo 18 della L. 11-2-1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", tra l'altro, in particolare, più stringenti vincoli all'attività venatoria durante particolari fasi del ciclo delle specie aviarie (riproduzione, dipendenza dei giovani, migrazione prenuziale), nonché la possibilità di traslare il periodo di caccia ad alcune specie fino a comprendere la prima decade di febbraio;
- f. il documento elaborato dal Comitato "ORNIS" recante "*Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU*", di seguito denominato "Key Concepts", ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001, rappresenta la pubblicazione di riferimento europeo in merito alle date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- g. la "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*" a cura della Commissione Europea (2008), fornisce utili indicazioni per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;
- h. l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha elaborato il documento "*Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42*" (2010) di seguito denominato "Guida per la stesura dei calendari venatori", al fine di fornire alle Regioni un documento di indirizzo per le attività di competenza;
- i. il Piano Faunistico Venatorio regionale per il periodo 2013-2023, è stato approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. 21.12.2012, n. 787, e dal Consiglio Regionale nella seduta del 20 giugno 2013 e pubblicato sul BURC n. 42 del 1° agosto 2013;

TENUTO CONTO che

- a. l'art.18, comma 2, della Legge 157/92 e s.m.i. stabilisce la possibilità, per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, di autorizzare l'apertura anticipata della caccia al 1° settembre, subordinata al rispetto dell'arco temporale 1 settembre – 31 gennaio, previsto per le singole specie, e alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori;
- b. il medesimo art. 18, comma 2, della L 157/92, come modificato dalla L. 96/2010, prevede inoltre la possibilità per le Regioni di posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini per alcune specie, tenendo conto del parere (vincolante) dell'ISPRA;
- c. del documento "*Guida per la stesura dei calendari venatori*" citato in premessa, in cui l'ISPRA evidenzia che i limiti temporali indicati nei "*Key concepts*" sono quelli massimi consentiti, lasciando impregiudicata la possibilità per le Regioni di adottare calendari venatori con vincoli temporali più restrittivi di quelli previsti all'interno della Guida, in funzione di proprie scelte determinate da vari fattori (tecnici, pratico-applicativi,

- culturali, ecc.);
- d. di quanto riportato ai paragrafi 2.6, 2.7.2, e 2.7.9 del documento, citato in premessa, "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", di seguito per brevità denominato "Guida alla disciplina della caccia", in particolare:
- i. al paragrafo 2.6 dove, tra l'altro, viene raccomandato di assicurare un regime di completa protezione in caso di scaglionamento delle date di apertura e di chiusura della caccia, che potrebbe generare rischi di confusione o di perturbazione;
 - ii. al paragrafo 2.7.2 in cui è specificato: "i dati relativi ai periodi di riproduzione e migrazione pre nuziale nei KC sono presentati per periodi di 10 giorni o decenni. Il livello di precisione è quindi di 10 giorni. Una sovrapposizione di 10 giorni fra inizio e fine della stagione della caccia e fine della riproduzione o inizio della migrazione pre nuziale è considerato potenziale o "teorico", dal momento che è possibile che nel corso di questo periodo non ci sia alcuna sovrapposizione reale (la sovrapposizione potrebbe essere da 1 a 9 giorni al massimo). Quando i periodi di sovrapposizione sono superiori a una decade, questa incertezza scompare, e la sovrapposizione è considerata come "reale";
 - iii. al paragrafo 2.7.9 ove è specificato: "tuttavia, nell'interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai "concetti fondamentali" ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche (cfr.paragrafo 2.7.2)."
- e. della nota ISPRA n. 29844T-A del 13 settembre 2010, ad oggetto "Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", inviata all'Associazione FEDERCACCIA e da questa inoltrata all'UOD 52.06.08. della DG per le politiche agricole, alimentari e forestali – già Settore Foreste Caccia e Pesca - in cui, tra l'altro, è stabilito che:
- i. il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori" elaborato dall'ISPRA , tiene conto di quanto riportato negli elaborati "Key concepts" e "Guida alla disciplina della caccia" con particolare riferimento ai rischi di confusione e di disturbo;
 - ii. "rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key concepts", possibilità questa prevista anche dalla "Guida alla disciplina della caccia";
 - iii. è preferibile prevedere un prolungamento della caccia al colombaccio nella prima decade di febbraio piuttosto che consentire l'attività venatoria di questa specie nel mese di settembre, in quanto sarebbero interessate le popolazioni nidificanti in Italia, in uno stato di conservazione meno favorevole di quelle in transito a febbraio;

CONSIDERATO che

- a. ai sensi e per gli effetti delle previsione di cui all'articolo 24, comma 1, della L. R. 26/2012, come modificata dalla Legge Regionale 12/2013, è stato convocato il C.T.F.V.R. nella seduta del 25 marzo 2015 e del 4 giugno 2015 per acquisirne il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale 2015/2016, predisposto dall'UOD Pesca Acquacoltura e Caccia;
- b. la suddetta proposta di calendario venatorio 2015/2016 è stata modificata, alla luce delle indicazioni emerse nella seduta del C.T.F.V.R. del 25 marzo 2015, le cui risultanze sono state trasfuse in un verbale agli atti della UOD Pesca Acquacoltura e Caccia, ed è stata poi inviata all'ISPRA, con nota n. 232790 del 03.04.2015, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, commi 2 e 4, della L. 157/1992;
- c. l'ISPRA ha rilasciato il proprio parere in data 20/4/2015, prot. n. 17153, nel quale rappresenta che nella bozza di Calendario venatorio alcune scelte "non [sono] condivisibili sotto il profilo tecnico scientifico in considerazione del quadro normativo vigente;" e manifesta il proprio sfavorevole avviso perché tali scelte sono discordanti con le indicazioni riportate nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori" allegato al parere medesimo;
- d. nel medesimo parere l'ISPRA ha parimenti evidenziato che "sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione prospettata".;

RITENUTO, sulla base della proposta di calendario venatorio regionale 2015-2016 e del documento "Relazione istruttoria al calendario venatorio per l'annata 2015-2016", a cui si rinvia per *relationem*, predisposti dall'UOD Pesca Acquacoltura e Caccia, di:

- a. recepire parzialmente le osservazioni dell'ISPRA contenute nel citato parere del 20.04.2015, discostandosi per le ulteriori osservazioni con la relativa indicazione delle ragioni, ciò in conformità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui: "il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di

- merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere (per tutte, TAR Lazio - Roma – sent. n. 2443/2011);
- b. recepire l'osservazione relativa alla limitazione a **3 giornate complessive**, nell'intero mese di settembre, della caccia alla **Tortora** nella forma da appostamento, nonostante:
- i. in Regione Campania, la specie in questione (**la Tortora**) non è inclusa nella Lista Rossa regionale "*Lista Rossa dei Vertebrati Terrestri e Dulciacquicoli della Campania*" (2013), e alla luce del recente documento del 2013 essa rientra nel novero delle categorie delle "specie non minacciate" (LC – *Least Concern*), prevista dall'IUCN;
 - ii. la specie è inserita nella categoria delle "specie non minacciate" (LC – *Least Concern*) prevista dall'IUCN della "*Lista Rossa 2011 degli Uccelli nidificanti in Italia*" (2012) che evidenzia anche l'abbondanza in Italia;
 - iii. la pubblicazione "*Uccelli comuni in Italia - Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2013*" (2013), realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale, da cui si rileva un incremento della specie Tortora;
 - iv. il periodo venatorio fissato per la tortora, secondo la proposta di calendario venatorio – il 2, 5 e 6 settembre ed il periodo di prelievo viene fissato dal 1 ottobre 2015 al 31 ottobre 2015 – è conforme alle indicazioni del "*Piano di gestione della tortora 2007-2009*" (2007) della Commissione Europea, in merito agli obiettivi e risultati da raggiungere; il piano, tra l'altro, stabilisce che la stagione di caccia deve essere coerente con le informazioni sul periodo riproduttivo, come definito nel documento "*Period of reproduction and prenuptial migration of Annex II bird species in the EU*"(2004), coincidente con il periodo - seconda decade aprile – terza decade di agosto – e, inoltre, che la caccia non deve interessare gli uccelli delle ultime covate (fine agosto) e quelli della migrazione prenuziale (seconda decade di aprile – prima decade di giugno);
 - v. il carnere relativo a questa specie, secondo il calendario in esame, è stato conformato alle indicazioni dell'ISPRA che prevedono **5 capi giornalieri e 25 per l'intera stagione**;
 - vi. lo stesso documento ISPRA "*Guida per la stesura dei calendari venatori*", in cui sono condensate le motivazioni biologiche e tecniche all'origine delle osservazioni contenute nel parere del 5.5.2014, evidenzia per la Tortora la possibilità di ricorrere a 3 giornate fisse di caccia da appostamento nel periodo della preapertura, motivata dal fatto che la migrazione post-riproduttiva della Tortora, che non sverna in Italia, si esaurisce generalmente entro la terza decade di settembre;
- c. non conformarsi all'osservazione del citato parere ISPRA relativa all'apertura della caccia per alcune specie, **alla terza domenica di settembre** anziché al 1° ottobre, per le seguenti motivazioni:
- i. l'articolo 18, comma 1, lett. a) e b), della legge 157/1992 stabilisce per tali specie la possibilità di aprire la caccia alla terza domenica di settembre, vietando l'esercizio venatorio, per ogni singola specie, durante il periodo di ritorno al luogo di nidificazione, nella fase della nidificazione e nelle fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. La medesima norma subordina l'autorizzazione regionale alla preventiva predisposizione di piani faunistico-venatori, ed invero in Regione Campania, il Piano Faunistico Venatorio regionale, valido per il periodo 2013-2023, è stato approvato con Delibera G.R. 21.12.2012 n. 787, e dal Consiglio Regionale nella seduta del 20 giugno 2013, pubblicato sul BURC n. 42 del 1° agosto 2013, dopo essere stato sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di Incidenza di cui al Decreto Dirigenziale n. 565 del 04/12/2012 del Settore Tutela dell'Ambiente;
 - ii. il documento di riferimento relativo a tali periodi, il "*Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU*" non evidenzia per tali specie, la sovrapposizione tra il periodo successivo alla terza domenica di settembre ed i citati periodi di limitazione;
 - iii. il documento ISPRA "*Guida per la stesura dei calendari venatori*" evidenzia, in proposito, che l'attività venatoria durante l'autunno e la prima parte dell'inverno tende ad interessare giovani adulti e ad essere sostitutiva rispetto alla mortalità naturale; per tale aspetto risulta meno impattante di quella nel periodo tardo invernale che sottrae alla popolazione individui adulti pronti per la riproduzione;
 - iv. in conformità alle indicazioni contenute nel paragrafo 2.6.24 della "*Guida alla disciplina della caccia*", nella proposta di calendario venatorio regionale 2015-2016, sono state raggruppate tutte le specie cacciabili di aspetto simile, che utilizzano gli stessi tipi di habitat negli stessi periodi di tempo, inoltre per tali gruppi è stata prevista la stessa data di apertura della caccia, in modo da evitare sovrapposizioni con periodi non consentiti.
- d. in merito all'osservazione relativa all'apertura della caccia per la specie **fagiano** alla terza domenica di settembre anziché al 1° ottobre, di dover evidenziare quanto segue:
- i. come specificato nel Piano Faunistico venatorio regionale 2013-2023, in Regione Campania il Fagiano deve essere considerato assente nelle aree non precluse alla caccia, dove la sua presenza è dovuta esclusivamente alle immissioni a scopo venatorio (Fraissinet e Mastronardi, Ed. 2010);

- ii. il Calendario 2015/2016 consente la caccia libera a tale specie solo dal 1° ottobre, in quanto nel periodo che va dalla terza domenica di settembre fino alla fine del mese, il prelievo è subordinato al rispetto di piani di prelievo elaborati dagli A.T.C., che effettuano immissioni a scopo venatorio nell'ordine di decine di migliaia di unità, sia da parte di riproduttori che di individui "pronta caccia", oggetto del prelievo anticipato;
- e. di dover specificare circa l'osservazione relativa alla chiusura della caccia alle specie Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino e Frullino al 31 gennaio anziché al 20 gennaio, che essa non è stata recepita per le seguenti motivazioni:
- v. l'articolo 18, comma 1, lett. a) e b), della legge 157/1992 stabilisce per tali specie la possibilità di aprire la caccia alla terza domenica di settembre, vietando l'esercizio venatorio, per ogni singola specie, durante il periodo di ritorno al luogo di nidificazione, nella fase della nidificazione e nelle fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. La medesima norma subordina l'autorizzazione regionale alla preventiva predisposizione di piani faunistico-venatori, ed invero in Regione Campania, il Piano Faunistico Venatorio regionale, valido per il periodo 2013-2023, è stato approvato con Delibera G.R. 21.12.2012 n. 787, e dal Consiglio Regionale nella seduta del 20 giugno 2013, pubblicato sul BURC n. 42 del 1° agosto 2013, dopo essere stato sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di Incidenza di cui al Decreto Dirigenziale n. 565 del 04/12/2012 del Settore Tutela dell'Ambiente;
 - i. il documento di riferimento relativo a tali periodi, il "*Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU*" non evidenzia per tali specie la sovrapposizione tra il periodo di caccia stabilito dal calendario venatorio ed i citati periodi di limitazione, senza usufruire della decade di sovrapposizione teorica;
 - ii. il documento ISPRA "Guida per la stesura dei calendari venatori" evidenzia che l'attività venatoria su tali specie compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con i periodi indicati dal documento "Key Concepts";
 - iii. sebbene il citato documento ISPRA evidenzi un possibile rischio di disturbo nei confronti delle specie acquatiche non cacciabili, ovvero nei casi in cui questa avviene occasionalmente, nel paragrafo 2.6.24 della "*Guida alla disciplina della caccia*", che esiste la disponibilità e la vicinanza di aree umide sufficientemente tranquille che offrano adeguate opportunità di alimentazione e siti di riposo; la pubblicazione "gli Anatidi selvatici della Campania" (Maurizio Fraissinet e Vincenzo Cavaliere - ASOIM Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale, anno 2009), riporta che delle 13 zone umide in cui la sosta degli acquatici è regolare, tutte sono protette, e delle 31 zone in cui la sosta è occasionale, 18 di esse sono precluse alla caccia;
 - iv. il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2013-2022 evidenzia in figura 12 la distribuzione delle più importanti zone di sosta per gli uccelli migratori;
- f. di dover specificare, in merito all'osservazione relativa alla chiusura della caccia alle specie Tordo sassello, al 31 gennaio, anziché al 10 gennaio, e Tordo Bottaccio e Cesena il 20 gennaio, anziché il 10 gennaio, che:
- i. la legge 157/1992 all'articolo 18 dispone per tali specie la possibilità di chiudere la caccia al 31 gennaio, purché le attività venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo di nidificazione, né la fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. La medesima norma subordina l'autorizzazione regionale alla preventiva predisposizione di piani faunistico-venatori, ed invero in Regione Campania, il Piano Faunistico Venatorio regionale, valido per il periodo 2013-2023, è stato approvato con Delibera G.R. 21.12.2012 n. 787, e dal Consiglio Regionale nella seduta del 20 giugno 2013, pubblicato sul BURC n. 42 del 1° agosto 2013, dopo essere stato sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di Incidenza di cui al Decreto Dirigenziale n. 565 del 04/12/2012 del Settore Tutela dell'Ambiente;
 - ii. come specificato dal documento "Guida alla disciplina della caccia", al paragrafo 2.7.2, i dati sono presentati per decade, e il grado di precisione è pertanto di 10 giorni, per cui la sovrapposizione di una decade fra fine della stagione di caccia e inizio del periodo di migrazione pre-nuziale è considerato potenziale o "teorico", e che pertanto, come indicato al successivo paragrafo 2.7.9 è possibile non tener conto delle sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che è considerata solo teorica;
 - iii. tale possibilità è confermata dall'Ispra nella nota ISPRA n. 29844T-A del 13 settembre 2010 recante "Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" in cui, tra l'altro è ribadito che "rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key concepts", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia";
 - iv. nella pubblicazione dell'INFS "Relazione tecnico scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key Concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC""(2004) è rilevabile che la maggior parte dei lavori scientifici italiani utilizzati per l'individuazione delle decadi relative alle tre specie di Turdidi in parola riportano che la migrazione pre-nuziale inizia dalla fine del mese di gennaio;

- v. nel documento "Guida alla disciplina della caccia" (paragrafo 2.6.3 - 2.6.13) si segnala l'opportunità di evitare, il problema delle specie tra loro simili, vale a dire la possibile confusione tra specie cacciabili in un determinato periodo e quelle che, nello stesso periodo, risultano protette ed il loro conseguente abbattimento involontario;
 - vi. in adesione di tale ultima considerazione, nel Calendario 2015/2016, esclusivamente per il tordo sassello, simile al tordo bottaccio, è stato stabilito un periodo di caccia, più breve di quello consentito dalla Legge 157/1992 dal 1° ottobre 2015 al 20 gennaio 2016;
- g. di dover specificare, in merito all'osservazione relativa alla chiusura della caccia alla specie Quaglia il 30 novembre, anziché il 31 ottobre, che:
- h. la legge 157/1992 all'articolo 18 dispone per tale specie la possibilità di chiudere la caccia al 31 dicembre, purché le attività venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo di nidificazione, né la fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. La medesima norma subordina l'autorizzazione regionale alla preventiva predisposizione di piani faunistico-venatori, ed invero in Regione Campania, il Piano Faunistico Venatorio regionale, valido per il periodo 2013-2023, è stato approvato con Delibera G.R. 21.12.2012 n. 787, e dal Consiglio Regionale nella seduta del 20 giugno 2013, pubblicato sul BURC n. 42 del 1° agosto 2013, dopo essere stato sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di Incidenza di cui al Decreto Dirigenziale n. 565 del 04/12/2012 del Settore Tutela dell'Ambiente;
 - i. il documento di riferimento relativo a tali periodi, il "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU", non evidenzia per tale specie alcuna sovrapposizione tra la chiusura del periodo di caccia stabilito dal calendario venatorio ed i citati periodi di limitazione anche senza usufruire della decade di sovrapposizione teorica;
 - ii. il documento ISPRA "Guida per la stesura dei calendari venatori" evidenzia che l'attività venatoria su tale specie compresa tra la terza domenica di settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con i periodi indicati dal documento "Key Concepts";
 - iii. il periodo venatorio fissato per la quaglia nel calendario (dalla terza domenica di settembre a fine novembre) è in linea con le indicazioni del documento "European Union Management Plan 2009-2011 of Common Quail" (2009) della Commissione Europea, in merito agli obiettivi e risultati da raggiungere; il piano tra l'altro riporta che la stagione di caccia deve essere concordante con le informazioni sul periodo riproduttivo come definito nel documento "Period of reproduction and prenuptial migration of Annex II bird species in the EU"(2004) (seconda decade di aprile – terza decade di maggio);
- i. di dover specificare, in merito all'osservazione relativa alla chiusura della caccia alla specie Beccaccia il 20 gennaio, anziché il 31 dicembre:
- j. che la legge 157/1992 all'articolo 18 dispone per tali specie la possibilità di chiudere la caccia al 30 gennaio, purché le attività venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo di nidificazione, né la fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. La medesima norma subordina l'autorizzazione regionale alla preventiva predisposizione di piani faunistico-venatori, ed invero in Regione Campania, il Piano Faunistico Venatorio regionale, valido per il periodo 2013-2023, è stato approvato con Delibera G.R. 21.12.2012 n. 787, e dal Consiglio Regionale nella seduta del 20 giugno 2013, pubblicato sul BURC n. 42 del 1° agosto 2013, dopo essere stato sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di Incidenza di cui al Decreto Dirigenziale n. 565 del 04/12/2012 del Settore Tutela dell'Ambiente;
 - i. che il documento di riferimento relativo a tali periodi "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU" non evidenzia per tale specie una sovrapposizione reale tra la chiusura del periodo di caccia stabilito dal calendario venatorio ed i citati periodi di limitazione, usufruendo della decade di sovrapposizione teorica di cui al citato paragrafo 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia ...";
 - ii. che tale possibilità è confermata dall'ISPRA nella nota n. 29844T-A del 13 settembre 2010, recante "Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" in cui, tra l'altro è ribadito che "rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key concepts", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia";
 - iii. che il documento ISPRA "Guida per la stesura dei calendari venatori" si esprime sulla possibilità di chiudere l'attività venatoria su tale specie, tra le altre, prima della fine del mese di gennaio (cfr. pag 3);
 - iv. che come suggerito dall' ISPRA nel medesimo documento, è stato previsto nel Calendario un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie (nevicata in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti);

- v. che la tendenza della popolazione europea della specie in questione è valutata stabile, sulla base di pubblicazioni scientifiche (Wetlands International, 2006 e Waterbird Population Estimates- Fourth Edition; Delany et al., 2009);
 - vi. che in Campania la specie non è iscritta nella Lista Rossa regionale "*Lista Rossa dei Vertebrati Terrestri e Dulciacquicoli della Campania*" (2013), e pertanto essa sarebbe da annoverare tra le "*specie non minacciate*" (LC – *Least Concern*), prevista dall'IUCN;
 - vii. che in Italia la "*Lista Rossa 2011 degli Uccelli nidificanti in Italia*" (2012) ritiene i dati insufficienti per una classificazione dello status della specie, indicando che, tuttavia, a livello globale, la specie rientra nella classe LC - "*a minor rischio*", sverna regolarmente e il numero di individui svernanti è considerato piuttosto elevato, anche se è sottoposto a pressione venatoria (Brichetti e Fracasso 2004); il documento, infine, si esprime in termini di "possibilità" dell'influenza della caccia, sullo status della popolazione nidificante non migratrice;
 - viii. che la "*Guida alla disciplina della caccia*" ammette che alcuni studi specifici e dati più recenti hanno messo in discussione l'inclusione della beccaccia tra le specie con uno stato di conservazione insoddisfacente nell'Unione europea; secondo il progetto di piano di gestione comunitario (Y. Ferrand, e F. Gossmann, Elements for a Woodcock Management Plan, in Game and Wildlife Science, vol. 18(1), marzo 2001, pagg. 115-139), e che il numero di beccacce nidificanti in Europa è considerato stabile o in aumento in tutti gli Stati membri);
 - ix. che la disciplina contenuta nella legge regionale n. 26/2012 e s.m.i. (articolo 24, comma 3), modificata dalla L.R. n. 12/2013, prevede la limitazione dell'orario di caccia per la specie beccaccia (*Scolopax rusticola*), dalle 7,30 alle 16,00;
- k. di conformarsi all'osservazione relativa alla caccia al Combattente, prevedendo nel Calendario 2015/2016 il divieto di caccia, per l'intera annata venatoria, della specie Combattente;
- l. di conformarsi all'osservazione relativa all'esercizio dell'attività venatoria nelle zone umide, prevedendo che essa, a partire dal 21 gennaio, possa svolgersi esclusivamente da appostamenti, collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici e dalle pareti rocciose o parzialmente tali.
- m. in merito all'osservazione per la lepre comune, per la quale la pianificazione del prelievo dovrebbe basarsi non solo sull'analisi dei dati di carniere ma anche sulle informazioni ottenute da censimenti o stime d'abbondanza della specie, di dover specificare che la previsione contenuta nel Calendario 2015/2016 è stata determinata tenendo conto dei ripopolamenti effettuati e sulla scorta del prelievo delle precedenti annate venatorie. Il Calendario di specie attribuisce alle Amministrazioni provinciali, sulla base dei compiti loro attribuiti dalla vigente disciplina regionale (articolo 38, comma 1, lettera a) L. R. 26/2012 e s.m.i.), la possibilità di regolamentare diversamente il prelievo venatorio delle specie stanziali, lepre compresa, sulla base della consistenza delle specie, accertata tramite censimenti.
- Il medesimo Calendario, nello specifico, per l'abbattimento di lepri, stabilisce che il cacciatore, anche con l'ausilio della rispettiva Associazione di appartenenza, segnala all'ISPRA - ex INFS - la data e la località dell'abbattimento, inviando all'Istituto predetto, laddove possibile, una foto digitale del capo abbattuto;
- n. di conformarsi all'osservazione dell'ISPRA, in merito alle osservazioni relative alla **Volpe**, prevedendo le seguenti modalità:
- a) Specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 gennaio 2016: volpe (*Vulpes vulpes*), per tale specie la caccia deve essere effettuata con le seguenti modalità:
 - dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 con e senza l'ausilio del cane da seguita ed anche in battuta;
 - dal 1 ottobre al 31 gennaio 2016 senza l'ausilio del cane da seguita;
 - dal 2 gennaio al 31 gennaio 2016 può essere consentito l'ausilio del cane da seguita solo in battute autorizzate dalle Province competenti, che hanno l'obbligo di definire in anticipo le zone in cui possono essere svolte.
- o. di conformarsi all'osservazione in merito alla riduzione del carniere giornaliero per la specie allodola, indicando, di seguito, gli ulteriori di limiti di carniere, coerenti con le indicazioni dell'ISPRA, presenti nei pareri relativi per i precedenti calendari venatori e nella "*Guida per la stesura dei calendari venatori ...*", nonché nella Delibera G.R. n. 5304 del 6.8.1999 relativa alle Aree Contigue del Parco Nazionale del Vesuvio;
- p. **fauna stanziale**: due capi complessivi per giornata per le specie cinghiale, con limitazione a un capo, a giornata, per lepre, starna e coniglio; per queste ultime due specie il prelievo è consentito solo se compatibile con i piani di prelievo pubblicati dagli A.T.C., il prelievo stagionale per la fauna stanziale non dovrà superare i 10 capi per la lepre, 5 capi per la starna e per il coniglio;

- q. **fauna migratoria**: venti capi complessivi a giornata (quindici capi, nelle aree pSIC, SIC, e ZPS) con le seguenti ulteriori limitazioni: quindici capi, per merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello; dieci capi per anatidi, rallidi, limicoli, allodola e colombaccio; cinque capi per pavoncella, quaglia e tortora e da gennaio, anche per il colombaccio; tre capi per beccaccia, codone e porciglione. Nelle zone Natura 2000 incluse nelle Aree contigue del parco del Vesuvio si riportano ulteriori limiti di cerniere per le seguenti specie: beccaccia due capi, quaglia e tortora tre capi;
- r. il **prelievo stagionale** per la fauna migratoria non dovrà superare: 25 capi per pavoncella, quaglia e tortora; quindici capi per codone e porciglione; venti capi per beccaccia; cinquanta capi per allodola;
- s. **periodo di addestramento ed allenamento cani**

Per quanto concerne la parte del citato parere dell'ISPRA relativa al periodo di addestramento ed allenamento dei cani si evidenzia che l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma, da cerca e da seguita, è disciplinato dagli artt. 14, 22, comma 1, e 24, comma 5, della L. R. 9 agosto 2012 n. 26 e s.m.i. e dal Regolamento "Nuova disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento, adottato con Decreto del Presidente Giunta Regionale del 22 settembre 2003, n. 627.

Tali attività, sulla base della disciplina richiamata, sono consentite, nei territori dove non sussiste il divieto di caccia e non vi sono colture in atto, nel periodo consentito per l'attività venatoria, esclusi i giorni di silenzio venatorio. Alle Province è consentita la possibilità, con provvedimento della Giunta, di autorizzare l'anticipo fino a quarantacinque giorni antecedenti l'apertura della caccia, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, delle attività di addestramento cani in aree circoscritte, subordinata all'accertamento dell'assenza di esemplari di fauna selvatica, in fase di nidificazione o di dipendenza della prole dai genitori.

La medesima disciplina, nell'intento di evitare il disturbo alla fauna selvatica nella stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori, abilita le Amministrazioni Provinciali ad interdire tali attività nelle zone in cui sono ancora presenti fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi; per gli addestratori che rilevino la presenza di fauna in riproduzione e/o di esemplari non maturi, è stabilito l'obbligo immediato di interrompere le attività e di segnalare la zona interessata all'Ufficio caccia della Provincia competente.

t. **mobilità del cacciatore**

Per quanto attiene il rilievo circa la possibilità, di prevedere un'ampia mobilità per l'esercizio della caccia migratoria, si osserva che, in base alla disciplina vigente, in Regione Campania la mobilità dei cacciatori è limitata al 10% dei cacciatori ammissibili in ogni ambito di caccia, fatta eccezione per l'ATC aree contigue al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in cui la caccia è consentita ai soli residenti.

La pertinente disciplina della L.R. n. 26/2012, modificata e integrata dalla L.R. n. 12/2013, stabilisce: "*I cacciatori ammessi in un ATC della Campania per l'intera stagione venatoria..... possono esercitare la caccia, esclusivamente su avifauna migratoria, in altri ATC, a scelta, per cinquanta giornate; tale diritto è subordinato per ciascuna giornata alla disponibilità di posti ed al preventivo consenso degli organi di gestione nel rispetto della densità venatoria giornaliera.*" (art. 36, comma 2 quinquies).

Il comma 3 dello stesso articolo consente alla Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale e sentiti gli organi di gestione, di determinare per ciascun ATC:

a) il numero totale di cacciatori ammissibili, applicando l'indice di densità venatoria minima, come indicato dal Ministero competente, all'estensione del territorio agro-silvo-pastorale dell'ATC;

... omissis ...

d) il numero di cacciatori ammissibili senza residenza venatoria per l'esclusivo esercizio della caccia su avifauna migratoria, come previsto al comma precedente, in misura non inferiore al 10 per cento del totale di cui alla lettera a);

e) le regole per l'accesso dei cacciatori senza residenza venatoria, anche per periodi inferiori alla stagione venatoria;

... omissis ...

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 520 del 09/12/2013, ha fissato:

1. il numero complessivo di cacciatori ammissibili per ogni ATC e il numero massimo di cacciatori ammissibili senza residenza venatoria per l'esclusivo esercizio della caccia su avifauna migratoria, nella misura massima del 10% del numero complessivo di cacciatori ammissibili per ogni ambito;
2. le regole per l'accesso senza residenza venatoria agli A.T.C. della Campania, per periodi inferiori alla stagione di caccia, il tutto tramite prenotazione, sulla base di elenchi formati secondo il criterio cronologico; ai fini del rispetto dell'indice di densità venatoria non sono ammesse prenotazioni che eccedono il numero di posti riservati.

u. di conformarsi all'osservazione dell'ISPRA, alla stregua della quale il cacciatore è tenuto ad annotare sul tesserino ogni singolo capo di selvaggina (la sigla della specie), immediatamente dopo l'abbattimento ed il recupero, sia per le specie stanziali che per quelle migratorie;

v. Divieti in Aree Natura 2000

Per quanto riguarda le notazioni del parere ISPRA (Allegato 2) relative ai siti della Rete Natura 2000 si rappresenta che la disciplina di riferimento è contenuta nella Deliberazione G. R n. 2295 del 29.12.2007, nonché nelle previsioni del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2009, in base ai quali in Regione Campania:

1. Per tutte le aree pSIC, SIC e ZSC il divieto di utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide (laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra), nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
2. Per tutte le ZPS vigono i seguenti divieti:
 - a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana, mercoledì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
 - b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
 - c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
 - d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide (Allegato 5), quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

... *omissis*

Per quanto concerne la sottoposizione a V.I. della caccia nella Rete natura 2000, come già evidenziato in altre parti del presente provvedimento si ribadisce che il Piano Faunistico Regionale, valido per il periodo 2013-2023, è stato approvato con la Delibera G.R. del 21.12.2012, n. 787, e dal Consiglio Regionale nella seduta del 20 giugno 2013, pubblicato sul BURC n. 42 dell'1 agosto 2013, a seguito della Valutazione Ambientale Strategica e della Valutazione di Incidenza, giusto Decreto Dirigenziale n. 565 del 4/12/2012 del Settore Tutela dell'Ambiente.

CONSIDERATO che si rende necessario adeguare il tesserino venatorio in uso in Regione Campania, approvato con DGR n. 328 del 10.07.2012, per conformarsi alle prescrizioni relative al parere dell'ISPRA circa l'annotazione dei capi abbattuti;

RITENUTO, pertanto di dover adottare un nuovo modello di tesserino per l'esercizio venatorio in Campania, secondo il modello di tesserino per l'esercizio venatorio predisposto dalla UOD Pesca, Acquicoltura e Caccia (Allegato 8), esclusivamente per la parte inerente alla annotazione dei capi abbattuti;

RILEVATO che nella citata nota dell'ISPRA del 20.4.2015 non si rinvergono rilievi o osservazioni in merito al posticipo dei termini della stagione venatoria per il Colombaccio e la Cornacchia grigia, stabilita al 10 febbraio 2016, prolungamento che pertanto è da ritenere condiviso dall'Istituto;

RITENUTO, in considerazione della possibilità assegnata alle Regioni, ai sensi e per gli effetti, dall'articolo 18, comma 2 della L. 157/92, e dei relativi limiti:

- a. di traslare il periodo del prelievo al colombaccio affinché tale periodo abbia inizio il 1° ottobre 2015 e termine il 10 febbraio 2016, imponendo per il periodo 1 gennaio/10 febbraio 2016, esclusivamente la caccia da appostamento e un carniere giornaliero massimo di 5 capi;
- b. di vietare per il periodo 21 gennaio/10 febbraio 2016 gli appostamenti, a meno di cinquecento metri dalle zone umide, frequentate da uccelli acquatici o dalle pareti rocciose, o parzialmente rocciose;

RITENUTO inoltre in virtù delle competenze attribuite alla Giunta Regionale dall'articolo 17, comma 1, della L. R. 9 agosto 2012, n.26 e s.m.i.:

- a. di dover vietare per l'intera annata venatoria l'attività di caccia sulle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie simili e confondibili, nonché sulla base delle scelte di politica venatoria e tutela ambientale, consolidate nella Regione: cervo (*Cervus*

elaphus), daino (*Dama dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*), muflone (*Ovis musimon*), coturnice (*Alectoris graeca*) e moretta (*Aythya fuligula*) e combattente (*Philomachus pugnax*);

- b. di dover vietare, infine, l'attività venatoria su altre specie non elencate nel calendario ai paragrafi PREAPERTURA e APERTURA, anche se previste dagli elenchi della Legge 157/92;

VISTA la versione definitiva del Calendario venatorio 2015-2016, allegato 1, completo di tavole grafiche per aree percorse dal fuoco, valichi montani, corridoi ed aree rilevanti per la migrazione, zone umide della regione, aree naturali protette, zone SIC e ZPS (allegati 2, 3, 4, 5, 6, e 7), predisposto dalla U.O.D. Pesca Acquacoltura e Caccia, unita alla presente deliberazione di cui ne forma parte integrante e sostanziale, che prevede, tra l'altro:

- a. il periodo di preapertura della caccia per i giorni 2, 5 e 6, settembre 2015 esclusivamente da appostamento per la specie tortora e per i giorni 2, 5, 6, 10 e 13 settembre esclusivamente da appostamento per la specie gazza e ghiandaia (per queste specie il periodo di prelievo non supera l'arco temporale massimo per esse previsto);
- b. il periodo di apertura dalla terza domenica di settembre 2015 al 10 febbraio 2016 articolando i periodi di prelievo per ciascuna delle specie cacciabili;
- c. il carniero giornaliero e stagionale ammissibile per specie o gruppi di specie;
- d. le specie cacciabili, i periodi di caccia e carnieri per le aree Natura 2000;
- e. le specie protette temporaneamente (coturnice, cervo, daino, capriolo, moretta);
- f. il divieto di caccia anche per le specie non riportate nei paragrafi PREAPERTURA e APERTURA, anche se inserite tra quelle cacciabili all'art. 18 della L. 157/1992;
- g. le giornate di caccia consentite (massimo tre settimanali, con esclusione del martedì e venerdì);
- h. l'orario di caccia;
- i. le regole per l'utilizzazione e l'addestramento dei cani;
- j. le regole per la programmazione delle battute di caccia;
- k. le disposizioni per le aree NATURA 2000;
- l. la regolamentazione relativa a:
 - i i divieti e prescrizioni;
 - ii la selvaggina commercializzata per consumo umano, e rispetto delle norme contenute nel Regolamento (CE) n. 853/2004;
 - iii l'uso del tesserino venatorio, con riferimento, inoltre, al rimborso della tassa di concessione regionale al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia;
 - iv il controllo delle popolazioni di cinghiali;
 - v il controllo del bracconaggio;
 - vi l'accesso dei cacciatori alle aree contigue dei parchi nazionali;

DATO ATTO che tutti i vincoli previsti dalla L. r. 26/2012, modificata dalla L. r. 12/2013 e dalla L.157/1992 sono rispettati, anche in merito al periodo di caccia per le specie oggetto di posticipo, che non supera l'arco temporale massimo per esse previsto, e sul quale l'ISPRA, non esprime osservazioni di segno contrario;

RILEVATO che

- a. la proposta di calendario venatorio allegata include le prescrizioni riportate nel Decreto dirigenziale n. 963, del 9.9.2010, del Settore Tutela dell'Ambiente Disinquinamento, con cui è stato espresso parere favorevole per la Valutazione di Incidenza al calendario venatorio per l'annata 2010-2011;
- b. con il Decreto Dirigenziale n. 633 del 23.9.2011 del Settore Tutela dell'Ambiente Disinquinamento, è stato espresso parere favorevole per la Valutazione di Incidenza al calendario venatorio dell'annata venatoria 2011-2012, senza prescrizioni;
- c. la proposta di calendario venatorio allegata include le prescrizioni riportate nel Decreto Dirigenziale n. 565 del 04/12/2012 del Settore Tutela dell'Ambiente con cui è stato espresso parere favorevole per la Valutazione di Incidenza del Calendario Venatorio 2012-2013,
- d. a seguito della valutazione V.A.S. – Valutazione di Incidenza per il vigente Piano Faunistico Venatorio regionale, con il citato Decreto Dirigenziale n. 565 del 04/12/2012 il Settore Tutela dell'Ambiente ha specificato che a partire dalla stagione venatoria 2013- 2014 il calendario debba attenersi alle prescrizioni riportate nel parere espresso dalla Commissione VIA VAS VI alla Proposta di Piano Faunistico Venatorio nella seduta del 26.07.2012;
- e. la proposta di calendario venatorio allegata include pertanto le prescrizioni riportate per la formulazione dei calendari venatori in vigore del Piano Faunistico con Decreto Dirigenziale del Settore Tutela dell'Ambiente, n. 51 del 14/02/2013, con cui è stato espresso parere favorevole alla Valutazione Ambientale Strategica – Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio 2013-2013;
- f. l'articolo 3, comma 1, lettera a, del Regolamento n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza" emanato con D.P.G.R n. 9 del 29 gennaio 2010, dispone, tra l'altro, che non risulta necessaria la valutazione di incidenza per gli interventi puntualmente previsti nei piani faunistico-

venatori e le loro varianti, già sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo”;

- g. il Settore Tutela dell'ambiente, con nota n. 572260 del 6.8.2013, in riscontro a specifica richiesta, ha confermato che non è necessario esperire la procedura di V. I. per i calendari venatori regionali conformi agli indirizzi di cui al par.9.5 della proposta di Piano faunistico Venatorio ed alle prescrizioni di cui ai DD.DD. n.565 del 4.12.2012 e n. 51 del 14.2.2013;

TENUTO CONTO che, allo scopo di assicurare la più ampia diffusione del calendario venatorio 2015/2016, si rende necessario stampare un adeguato numero di manifesti, volantini e tesserini venatori, tutti riportanti il calendario, ai sensi dell'art. 24, comma 1 e dell'art. 19, commi 2, 3 e 4 L. R. 26/2012 e s.m.i, nonché gli altri stampati necessari per i versamenti delle tasse relative all'attività venatoria.

RITENUTO, pertanto,

- a. di dover approvare la versione definitiva del calendario venatorio per l'annata venatoria 2015-2016, completa di cartine, allegata alla presente deliberazione;
- b. di dover approvare un nuovo modello di tesserino per l'esercizio venatorio in Campania, esclusivamente per la parte inerente alla annotazione dei capi abbattuti;
- c. di dover disporre per la divulgazione del calendario venatorio per l'annata 2015-2016 mediante stampa e distribuzione alle Amministrazioni Provinciali di 5.000 volantini; 4.000 manifesti di cui 2.000 contenenti il testo e 2.000 contenente tabelle e cartografia; 100.000 bollettini di conto corrente (45.000 con codice tariffa 1107; 45.000 con codice 1150, e 10.000 con codice in bianco) per i versamenti su conto unico regionale; 50.000 tesserini venatori;
- d. di dover stabilire che le spese per gli stampati, stimate in 10.000 Euro, siano imputate al capitolo 1407 del bilancio gestionale 2015 che presenta sufficiente disponibilità;

VISTI

- a. la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- b. la Direttiva 2009/147/EC sulla conservazione degli Uccelli Selvatici;
- c. la L. 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio." e ss.mm. ii.;
- d. la Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania";
- e. la Legge Regionale 6 settembre 2013, n. 12 "Modifica alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 26";
- f. il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- g. il Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.";
- h. il Regolamento n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza" emanato con D.P.G.R n. 9 del 29 gennaio 2010;
- i. il Piano Faunistico Venatorio regionale per il periodo 2013-2023 approvato con D.G.R. 21.12.2013 n. 787 e dal Consiglio Regionale nella seduta del 20 giugno 2013, pubblicato sul BURC n. 42 del 1° agosto 2013;
- j. la Legge Regionale 7/2002 "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76" ed in particolare gli articoli 30, 32, 34, 35 e 36;
- k. il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 approvato con L.R. n. 1 del 05 gennaio 2015 pubblicata sul BURC n. 2 del 09/01/2015;
- l. la D.G.R. n. 47 del 09/02/2015 di approvazione Bilancio Gestionale per il triennio 2015, 2016 e 2017;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Ai sensi di quanto disposto dalla legge quadro 157/92 all'art. 18, dalla legge regionale 26/2012 come modificata dalla 12/2013 agli artt. 15 e 24 e per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono integralmente trascritte ed approvate nel seguente dispositivo:

1. di approvare il calendario venatorio per l'annata venatoria 2015-2016 - allegato 1 e le tavole grafiche ad esso relative, allegato 2 - aree percorse dal fuoco, allegato 3 - valichi montani, allegato 4 - corridoi rilevanti per la migrazione, allegato 5 - zone umide della regione, allegato 6 - aree protette, allegato 7 - S.I.C. e Z.P.S., tutti uniti al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 3, c. 1, lett. a, del Regolamento n. 1/2010, recante "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza", non risulta necessaria la valutazione di incidenza per il Calendario Venatorio, essendo stata effettuata, con esito positivo, sul Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente, che ne definisce indirizzi e criteri da osservare;
3. di approvare il modello di tesserino per l'esercizio venatorio in Regione Campania, esclusivamente per la parte inerente alla annotazione dei capi abbattuti, (*Allegato 8*), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di incaricare l'Unità Operativa Dirigenziale 08 – Pesca Acquacoltura e Caccia di provvedere:
 - 4.1. alla divulgazione del calendario venatorio, mediante stampa e distribuzione alle Amministrazioni Provinciali di 5.000 volantini, di 2.000 manifesti contenente il testo e 2.000 contenente tabelle e cartografia, nonché 100.000 bollettini di conto corrente (45.000 con codice tariffa 1107; 45.000 con codice 1150, e 10.000 con codice in bianco) per i versamenti su conto unico regionale, ed infine di 50.000 tesserini venatori;
5. di far gravare sul capitolo 1407 del bilancio gestionale 2015, che presenta sufficiente disponibilità, le somme occorrenti per le attività di stampa e divulgazione, nei limiti della spesa complessiva, stimata in Euro 10.000,00;
6. di provvedere affinché il calendario venatorio approvato sia pubblicato, con la massima sollecitudine, sul primo numero utile del B.U.R.C. sul sito www.campaniacaccia.it e sui siti istituzionali della Regione Campania.

Copia della presente sarà trasmessa: all'Unità Operativa Dirigenziale 08 – Pesca Acquacoltura e Caccia, all'Unità Operativa Dirigenziale 14 - Gestione Economico Contabile e Finanziaria, all'Unità Operativa Dirigenziale 03 - Gestione delle Entrate Regionali, all'Unità Operativa Dirigenziale 04 - Gestione delle Spese Regionali per quanto di competenza, ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione - B.U.R.C. per la pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	339	del	29/07/2015	DIPART.	DIR. GEN. / DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.
				52	6	8

OGGETTO :

Art. 24, comma 1 legge regionale 26/2012 e ss.mm.ii. Approvazione calendario venatorio regionale per l'annata venatoria 2015-2016 e disposizioni per la divulgazione e stampa del calendario venatorio e dei tesserini venatori regionali. Con allegati.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Presidente Vincenzo De Luca</i>	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Diasco Filippo</i>	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Prof. Romano</i>	_____	_____

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>29/07/2015</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>29/07/2015</i>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

CALENDARIO PER L'ANNATA VENATORIA 2015-2016
- REGIONE CAMPANIA -

L'esercizio venatorio per l'annata 2015/2016, ai sensi della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 come modificata dalla legge regionale n. 12 del 6 settembre 2013, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e della Comunicazione della Commissione COM/2000/0001 def. sul principio di precauzione di cui al comma 2 dell'articolo 191, comma 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, potrà essere praticata nei modi e tempi di seguito indicati.

✚ **PREAPERTURA**

Nei giorni **2, 5 e 6 settembre 2015** è consentito l'esercizio venatorio, soltanto da appostamento, alla specie tortora (*Streptopelia turtur*);

nei giorni **2, 5, 6, 10 e 13 settembre 2015** è consentito l'esercizio venatorio, soltanto da appostamento, alle specie gazza (*Pica pica*) e ghiandaia (*Garrulus glandarius*).

Durante il periodo di preapertura non è possibile praticare attività venatoria nelle Zone di Protezione Speciale della Regione (pSIC, SIC e ZPS).

✚ **APERTURA**

L'esercizio venatorio è consentito per le specie e i periodi specificati di seguito:

- a) Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2015 al 31 ottobre 2015**: tortora (*Streptopelia turtur*);
- b) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2015 al 30 novembre 2015**: quaglia (*Coturnix coturnix*);
- c) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2015 al 20 gennaio 2016**: alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), folaga (*Fulica atra*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), marzaiola (*Anas querquedula*), gazza (*Pica pica*) e ghiandaia (*Garrulus glandarius*). Per gazza e ghiandaia, fino al 30 settembre l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente da appostamento;
- d) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2015 al 31 gennaio 2016**: fagiano (*Phasianus colchicus*) per questa specie, fino al 30 settembre e dal 30 novembre solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli A.T.C., fischione (*Anas penelope*), mestolone (*Anas clypeata*), moriglione (*Aythya ferina*);
- e) Specie cacciabili **dal 1 ottobre al 31 gennaio 2016**: volpe (*Vulpes vulpes*), per tale specie la caccia deve essere effettuata con le seguenti modalità:
 - dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 con e senza l'ausilio del cane da seguita ed anche in battuta;
 - dal 1 ottobre al 31 gennaio 2016 senza l'ausilio del cane da seguita;
 - dal 2 gennaio al 31 gennaio 2016 può essere consentito l'ausilio del cane da seguita solo in battute autorizzate dalle Province competenti, che hanno l'obbligo di definire in anticipo le zone in cui possono essere svolte.
- f) Specie cacciabili esclusivamente sulla base dei piani di prelievo elaborati dagli A.T.C., **dal 1 ottobre al 30 novembre 2015**: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), starna (*Perdix perdix* - per tale specie l'attività venatoria è interdetta per l'intera annata nelle località Colli Petrete, Croci e Spinosa del Comune di Rocca d'Evandro, ai sensi del primo comma dell'art. 16 L. R. 26/2012 e s.m.i.);
- g) Specie cacciabili **dal 1 ottobre al 31 dicembre 2015**: allodola (*Alauda arvensis*), merlo (*Turdus merula*), cinghiale (*Sus scrofa*) e lepre comune (*Lepus europaeus*), per questa ultima

specie le Province adotteranno criteri di prelievo basati sul numero degli esemplari introdotti e sull'analisi del prelievo delle precedenti annate venatorie;

- h) Specie cacciabili **dal 1 ottobre al 20 gennaio 2016**: beccaccia (*Scolopax rusticola*) con la limitazione dell'orario di caccia per tale specie dalle 7,30 alle 16,00, pavoncella (*Vanellus vanellus*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), cesena (*Turdus pilaris*), codone (*Anas acuta*), porciglione (*Rallus aquaticus*);
- i) Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016**: beccaccino (*Gallinago gallinago*) esclusivamente in caccia vagante, frullino (*Lymnocyptes minimus*),
- j) Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2015 al 10 febbraio 2016** (in applicazione dell'art. 18 comma 2 della L. 157/1992): colombaccio (*Columba palumbus*), con la limitazione dal 2 gennaio al 10 febbraio 2016 di adottare esclusivamente la forma di caccia da appostamento e carniere giornaliero massimo di cinque capi; cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), con la limitazione, per il periodo che va dal 20 gennaio al 10 febbraio 2016, di adottare esclusivamente la forma di caccia da appostamento.

Per il periodo dal 21 gennaio al dieci febbraio è vietato collocare gli appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici o dalle pareti rocciose, o parzialmente rocciose.

Come stabilito nel vigente Piano Faunistico Venatorio si evidenzia che l'attività venatoria programmata oltre il limite del 31 gennaio, per le specie di cui al punto precedente non interessa individui già di ritorno verso i quartieri riproduttivi, protetti dalla L. 157/1992.

In presenza di **eventi climatici sfavorevoli** alla beccaccia (*Scolopax rusticola*) come nevicata in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti per più giorni, le Province dovranno disporre l'immediata sospensione del prelievo di tale specie nelle aree interessate, e pubblicizzare tale interdizione con la massima tempestività.

Nel caso di annata particolarmente **siccitosa** tale da determinare concentrazioni anormalmente elevate di soggetti sulle poche zone allagate, che possono rendere gli stessi particolarmente vulnerabili, l'inizio della caccia agli acquatici potrà essere posticipato con provvedimento regionale.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera a) della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i., le Amministrazioni provinciali "regolamentano il prelievo venatorio, nel rispetto della forma e dei tempi di caccia previsti dalla legge, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di specie stanziali accertata tramite censimenti effettuati di intesa con i Comitati di Gestione" e possono pertanto modificare in tal senso il prelievo venatorio per le specie stanziali oggetto di caccia ai sensi del presente calendario, con proprio motivato provvedimento, da sottoporre ai pareri ed alle valutazioni previste dalla legge, e da pubblicare e divulgare come il presente calendario venatorio.

⚔ SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE

La caccia è vietata per l'intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie confondibili, e in considerazione delle scelte di politica venatoria e tutela ambientale consolidate nella Regione: coturnice (*Alectoris graeca*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*), moretta (*Aythya fuligula*) e combattente (*Philomachus pugnax*); è vietata, inoltre, l'attività venatoria su specie non elencate nei precedenti paragrafi PREAPERTURA e APERTURA, anche se l'attività venatoria è prevista dagli elenchi della Legge 157/92 e della L.R. 26/2012 e s.m.i.

✚ INDICAZIONI RELATIVE ALLE AREE "NATURA 2000"

Nei Siti di Interesse comunitario, nei proposti Siti di Interesse Comunitario e nelle Zone di Protezione Speciale dell'intero territorio regionale è consentito praticare attività venatoria nel rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dalla Commissione VIA-VAS nella Valutazione di Incidenza dei precedenti Calendari venatori, e nella Valutazione Ambientale Strategica – Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Campania 2013-2023, nonché di quanto stabilito al successivo paragrafo "Divieti in Aree Natura 2000".

I periodi di caccia e le specie cacciabili nelle aree pSIC, SIC e ZPS sono i seguenti:

1. dall' 1 al 31 ottobre 2015: quaglia e tortora;
2. dall' 1 ottobre al 30 novembre 2015: starna (solo se è presente nei piani di prelievo annuali proposti dagli ATC);
3. dall' 1 ottobre al 31 dicembre 2015: allodola, beccaccia, merlo, fagiano (per tale specie la caccia nel mese di dicembre è possibile solo in presenza di un piano di prelievo annuale dell'A.T.C.), cinghiale, coniglio, volpe e lepre (per tale specie la caccia è interdetta se è documentata la presenza di lepre italiana);
4. dall' 1 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello;
5. dall' 1 ottobre 2015 al 20 gennaio 2016: alzavola, canapiglia, folaga, pavoncella, germano reale, beccaccino esclusivamente in caccia vagante, fischione, frullino, gallinella d'acqua, marzaiola, mestolone, moriglione;
6. dall' 1 ottobre 2015 al 10 febbraio 2016 (in applicazione dell'art.18 comma 2 della L. 157/1992): colombaccio (per questa specie dal 2° gennaio al 10 febbraio 2016 solo caccia da appostamento e carniere massimo giornaliero di cinque capi), e cornacchia grigia (per quest'ultima specie dal 2 gennaio al 10 febbraio 2016, solo caccia da appostamento).
Per il periodo dal 21 gennaio al dieci febbraio è vietato collocare gli appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici o dalle pareti rocciose, o parzialmente rocciose.

Non è consentita in tutte le aree "Natura 2000" la caccia al Porciglione e al codone, né il controllo dei corvidi con lo sparo al nido nei luoghi dove è possibile la presenza di Lodolaio (*Falco subbuteo*) e Gufo (*Asio otus*).

Al fine di limitare il disturbo arrecato dall'esercizio venatorio alle specie di avifauna tutelate, nelle Zone di protezione speciale (ZPS) la caccia è consentita **solo dalle ore 7:00 alle 12:00**.

Le precedenti indicazioni sono coordinate con quanto stabilito al successivo paragrafo "Divieti in Aree Natura 2000", in caso di discordanza prevale l'indicazione più restrittiva.

✚ CARNIERE

Si riportano di seguito i limiti di carniere, coerenti con quanto indicato dall'ISPRA nei pareri relativi ai precedenti calendari venatori e nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ...", nonché nella D.G.R. n. 5304 del 6.8.1999 relativa alle Aree Contigue del Parco Nazionale del Vesuvio.

- **fauna stanziale**: due capi complessivi per giornata per le specie cinghiale con la limitazione a: **un capo** per giornata lepre, starna e coniglio per queste ultime due specie solo se compatibile con i piani di prelievo pubblicati dagli A.T.C., il **prelievo stagionale** per la fauna stanziale non dovrà superare i **10 capi** per la lepre, **5 capi** per la starna e per il coniglio;
- **fauna migratoria**: venti capi complessivi per giornata (**quindici capi** nelle aree pSIC, SIC, e ZPS) con le seguenti ulteriori limitazioni: **quindici capi** per merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello; **dieci capi** per anatidi, rallidi, limicoli, allodola e colombaccio; **cinque capi** per pavoncella, quaglia e tortora e da gennaio, anche per il colombaccio; **tre capi** per beccaccia, codone e porciglione. Nelle zone Natura 2000 incluse nelle Aree contigue del parco del Vesuvio si riportano ulteriori limiti di carniere per le seguenti specie: beccaccia **due capi**, quaglia e tortora **tre capi**.

il **prelievo stagionale** per la fauna migratoria non dovrà superare: venticinque capi per pavoncella, quaglia e tortora; quindici capi per codone e porciglione; venti capi per beccaccia; cinquanta capi per allodola.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b) della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i., le Amministrazioni provinciali indicano "il numero di capi di fauna stanziale distinto per specie prelevabile durante la stagione venatoria" e possono pertanto modificare i limiti di carniera per tale tipo di fauna con proprio motivato provvedimento, da sottoporre ai pareri ed alle valutazioni previste dalla legge e da pubblicare e divulgare come il presente calendario venatorio.

Nel caso di abbattimento di lepri il cacciatore, con l'aiuto dell'Associazione di appartenenza, segnala ALL'ISPRA ex INFS (Via Ca' Fornacetta 9, 40064, OZZANO EMILIA (BO), Tel. 051/6512111, e-mail: infs.lepus@iperbole.bologna.it) data e località dell'abbattimento, inviando se possibile, una foto digitale del capo abbattuto all'indirizzo di posta elettronica evidenziato.

↓ **GIORNATE DI CACCIA**

Ciascun cacciatore non potrà effettuare più di tre giornate di caccia per settimana, tra cui devono essere contate anche le giornate effettuate nelle Aziende - Faunistico - Venatorie, in quelle Agrituristiche -venatorie, ed in altre regioni.

Non è consentito cacciare il martedì ed il venerdì; nelle aree pSIC, SIC e ZPS anche il lunedì è giornata di silenzio venatorio.

⚡ **DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL'ATTIVITA' VENATORIA PER I CACCIATORI EXTRA-REGIONALI**

I cacciatori non residenti, autorizzati ad esercitare attività venatoria in A.T.C. della Campania, devono osservare sia le limitazioni per i cacciatori residenti in Campania sia le limitazioni previste dal calendario venatorio della regione di appartenenza (incluso quelle per i non residenti), osservando sul territorio della Regione Campania, in ogni caso, le disposizioni più restrittive. L'inosservanza di tale prescrizione sarà sanzionata ai sensi degli artt. 31 e 32 della L. R. 26/2012 e s.m.i.

↓ **ORARIO DI CACCIA**

L'attività venatoria può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, ai sensi del 2° comma dell'art. 24 della L. R. 26/2012 e s.m.i., tenendo conto dell'ora legale nel periodo di vigenza (in allegato sono riportate le tabelle di previsione per alba e tramonto).

Una tabella semplificativa con gli orari per iniziare e terminare le attività venatorie con la certezza di rientrare nell'intervallo consentito è riportata di seguito:

periodo	ora inizio caccia	ora fine caccia
tutto settembre	5.56	18.45
ottobre - fino al 27	6.25	18.05
ottobre - dal 27 al 31	5.30	16.58
tutto novembre	6.05	16.34
tutto dicembre	6.26	16.33
tutto gennaio	6.26	16.44
febbraio - fino al 10	6.12	17.18

L'attività venatoria su Beccaccia (*Scolopax rusticola*) potrà essere esercitata solo dalle ore 7:30 alle ore 16,00.

⚡ **UTILIZZAZIONE ED ADDESTRAMENTO CANI**

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma da cerca e da seguita, è disciplinato dagli artt. 14, 22 comma 1 e 24 comma 5, della L. R. 9 agosto 2012 n. 26 e s.m.i. e, nelle parti non contrastanti con tale Legge, dal Regolamento "Nuova disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento emanato con D.P.G.R. n. 627 del 22 settembre 2003.

Tali attività sono consentite, nei territori dove non sussiste il divieto di caccia e non vi sono colture in atto, nel periodo consentito per l'attività venatoria, esclusi i giorni di silenzio venatorio. Le Province, con provvedimento di Giunta, possono autorizzare l'anticipo fino a quarantacinque giorni, ad esclusione del martedì e venerdì, delle attività di addestramento cani in aree circoscritte dopo aver accertato l'assenza di esemplari di fauna selvatica in fase di nidificazione o di dipendenza della prole dai genitori.

Eventuali successivi regolamenti in materia saranno pubblicizzati con la massima tempestività.

Al fine di evitare il disturbo alla fauna selvatica nella stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori, le Amministrazioni Provinciali provvederanno ad interdire a tali attività le zone in cui vi sia ancora presenza di fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi, analogamente gli addestratori che ne rilevino la presenza debbono immediatamente interrompere le attività segnalando la zona interessata all'Ufficio caccia della Provincia competente.

Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico venatorie l'addestramento dei cani è consentito con le medesime modalità sopra indicate.

Nelle Z.P.S. le attività di addestramento ed allenamento subiscono le limitazioni di cui al successivo paragrafo "Divieti in Aree Natura 2000", punto 2. lettere h) ed i).

L'uso del cane per attività venatoria su fauna selvatica è consentito, esclusivamente, per le specie e durante i periodi indicati nel presente calendario venatorio.

Durante la caccia da appostamento in preapertura, e nella prima decade di febbraio, è consentito l'utilizzo di un solo cane per cacciatore esclusivamente per il riporto nel raggio di 200 metri dall'appostamento, e solo per il recupero della selvaggina ferita o abbattuta.

✦ **BATTUTE DI CACCIA**

Le Amministrazioni Provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale consentendone la pratica nel periodo stabilito da questo calendario esclusivamente nei giorni di **giovedì** e **domenica**, mediante battute autorizzate per determinate località, anche con criteri di rotazione delle squadre, e con modalità rese note con congruo anticipo, a mezzo di apposito manifesto che riporti, in dettaglio, data, località e squadre autorizzate.

Le aziende faunistico venatorie, entro l'inizio della stagione, possono proporre alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio la modifica, per tutto il periodo, dei due giorni settimanali (giovedì e domenica) prestabiliti per la caccia al cinghiale. La decisione della Provincia deve essere comunicata obbligatoriamente anche all'U.O.D. Pesca Acquacoltura e Caccia della Regione Campania, al comando del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, ed agli Uffici Provinciali competenti per la vigilanza venatoria. Tali modifiche devono obbligatoriamente essere applicate anche per le eventuali battute di caccia alla volpe.

Le Province provvederanno alla puntuale definizione e differenziazione dei territori destinati alle battute per le specie cinghiale e volpe, nell'ambito delle citate disposizioni di cui all'art.38, comma 1, lett. a) della L.r. 26/2012 e s.m.i.

L'attività venatoria su cinghiale sarà effettuata utilizzando preferibilmente munizioni atossiche, e nel corso delle battute di caccia a tale specie è vietato portare cartucce con munizione spezzata.

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CALENDARIO VENATORIO PER L'ANNATA 2015-2016

↳ **DIVIETI**

Divieti di immissione

È rigorosamente vietata l'immissione di quaglia giapponese (*Coturnix japonica*) su tutto il territorio regionale; sono comprese in tale divieto anche le attività cinotecniche e venatorie previste dagli articoli 14 e 23 della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.

Analogamente non sono consentite la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone, con l'eccezione della Lepre europea nelle aree in cui non sia presente la lepre italiana.

Non sono consentiti, infine, ripopolamenti con cinghiale in tutto il territorio della Regione Campania.

Zone di caccia vietata

La disciplina dei casi di aree in cui l'esercizio venatorio è vietato, del tutto o parzialmente, è riportata:

- all'articolo 10 comma 8 lettera d), all'articolo 15 commi 6, 7, 8 e 21, all'articolo 27 comma 5, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- all'articolo 32, comma 3 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- all'articolo 5 comma 11, all'articolo 9 comma 1 lettera a), all'articolo 10 comma 3 lettera d), all'articolo 11 comma 4, all'articolo 16 comma 2, all'articolo 21, all'articolo 22 comma 1 e 2, all'articolo 25 comma 1 lettere e) l) m), della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.

L'esercizio venatorio è inoltre vietato nei soprassuoli delle zone boscate interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni ai sensi della Legge 353 del 21 novembre 2000 art.10 comma 1.

In allegato è riportata una cartina riepilogativa delle zone boscate interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni, il cacciatore può accertare con precisione tale condizione presso il catasto degli incendi boschivi detenuto da ciascun Comune.

Divieti in Aree Natura 2000

Ai sensi di quanto previsto dalla G. R con Deliberazione n. 2295 del 29.12.2007 "*Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)"; presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati.*", nonché delle disposizioni impartite con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2009 "*Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)*":

1. Per tutte le aree pSIC, SIC e ZSC della Regione Campania vige il divieto di utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
2. Per tutte le ZPS della Regione Campania vigono i seguenti divieti:
 - a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana, mercoledì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
 - b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
 - c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;

- d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide (vedi allegati), quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
 - e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
 - f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
 - g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*);
 - h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art.10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
 - i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
 - j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
3. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini vige il divieto di accesso per animali da compagnia entro un raggio di 100 metri dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di riproduzione e se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'ente gestore: uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*) 1 gennaio-1 maggio; falco della regina (*Falco eleonora*) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 aprile-15 luglio;
4. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di corridoi di migrazione, valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche (vedi allegati) vige il divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;

Divieto di bruciatura delle stoppie

La bruciatura di paglia, sfalci, potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale è vietato ai sensi della vigente normativa in materia ambientale. I trasgressori incorrono nelle previste sanzioni amministrative e penali.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sul disposto di cui all'art. 11 della l. 353/2000 che inserisce nel codice penale il seguente dispositivo: "art. 423 bis – (incendio boschivo) – chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni."

Ulteriori divieti

È sempre vietato:

1. cacciare, catturare o detenere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente indicati nel presente calendario, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
2. cacciare nelle bandite demaniali, nei parchi e riserve naturali, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione naturale ed in tutte le altre aree naturali protette (vedi allegati);

3. cacciare a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna;
4. cacciare sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi (vedi allegati);
5. l'uso di fucili a ripetizione o semiautomatici con canna ad anima liscia che non abbiano adottato appositi dispositivi fissi per la utilizzazione di non più di due colpi nel caricatore;
6. l'uso di bocconi avvelenati;
7. la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
8. la posta alla beccaccia;
9. salvo quanto diversamente stabilito da successive disposizioni comunitarie immediatamente applicabili, utilizzare richiami vivi appartenenti agli ordini anseriformi e caradriformi (Ordinanza Ministero Salute 19 ottobre 2005) qualora non siano stati perfezionati tutti gli adempimenti specificati nell'allegato A all'ordinanza 5 agosto 2010 del Ministro della salute e ss.mm.ii;

↓ **PRESCRIZIONI**

Battute di caccia al cinghiale

Non è permesso ai cacciatori iscritti nelle squadre per la caccia al cinghiale esercitare altri tipi di caccia nelle giornate autorizzate per le battute.

Non è permesso portare cartucce con munizione spezzata di qualsiasi tipo nel corso delle battute di caccia al cinghiale.

Il capo squadra deve adottare le necessarie cautele sanitarie dopo l'abbattimento del cinghiale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Regionale 6 dicembre 2011 n. 10 "Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania" e al Decreto Giunta Regionale n. 147 del 28/12/2012 "attività connesse alla sorveglianza epidemiologica fauna selvatica" e del "Piano di gestione e monitoraggio ai fini epidemiologici della fauna selvatica in Regione Campania". In conformità con le finalità proprie delle succitate previsioni, le squadre provvedono al conferimento di campioni secondo le modalità previste dal Piano di monitoraggio sanitario e utilizzando il modulo apposito allegato allo stesso. I campioni vanno consegnati al Servizio Veterinario competente per territorio oppure alle sezioni provinciali distaccate dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. Copia della predetta scheda deve essere consegnata all'Ufficio caccia delle Province.

Ogni squadra ha l'obbligo di effettuare almeno il 10% di campioni sui capi abbattuti per l'annata venatoria 2015 – 2016. La mancata osservanza di tale obbligo, è causa di esclusione per tutti i componenti della squadra per la successiva annata venatoria.

Bossoli

I bossoli delle cartucce devono essere sempre recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia (art.13 – comma 3-legge 157/92). I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista all'art. 32 comma 1 lettera f) della L. R. 26/2012 e s.m.i.

Zone umide

All'interno delle zone umide non è permesso utilizzare munizioni contenenti piombo. Per il periodo dal 21 gennaio al 10 febbraio è vietato collocare appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide.

Vendita per consumo umano

Nel caso in cui la selvaggina abbattuta venga commercializzata per consumo umano, in applicazione di quanto definito nel Regolamento (CE) n. 853/2004 e successive modifiche del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, (sezione IV, capitolo II) che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e del Regolamento (CE) 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e del Regolamento (CE) N. 2075/2005 della

Commissione del 5 dicembre 2005 (Allegato IV, Cap II), è necessario il rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui al "Piano regionale di monitoraggio della trichinellosi nella fauna selvatica", contenuto nel "Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali in materia di alimenti, mangimi, sanità e benessere animale e sanità delle piante (P.R.I.) 2011 - 2014", approvato con D.G.R. n. 377 del 04.08.2011, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 54 del 16/08/2011;

Uso del Tesserino regionale

Per l'esercizio venatorio è obbligatorio l'uso del tesserino regionale rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza o dall'Amministrazione Provinciale nei capoluoghi di provincia. Il tesserino non sarà rilasciato a chi non restituisce quello relativo all'annata precedente, o non ne esibisce la ricevuta di restituzione o la denuncia di smarrimento all'Autorità giudiziaria.

Al personale incaricato del rilascio deve essere esibita la licenza di caccia valida, e l'originale della ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale.

Per ogni giornata di caccia, prima di iniziare l'attività venatoria, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, con inchiostro indelebile e negli appositi spazi il mese, il giorno, il tipo di caccia esercitato, e i riferimenti del luogo in cui pratica l'attività venatoria.

Il cacciatore deve annotare sul tesserino ogni singolo capo di selvaggina (sigla della specie). L'annotazione dei capi deve essere effettuata dopo l'abbattimento ed il recupero sia per le specie stanziali che per quelle migratorie.

Il cacciatore nelle giornate successive e/o alla fine dell'annata venatoria, può ricopiare tali informazioni accedendo al sito WEB www.campaniacaccia.it con le proprie credenziali e seguendo successivamente le istruzioni in esso riportate.

Il cacciatore deve restituire entro il **31 marzo** il tesserino all'Ente che lo ha rilasciato il quale consegnerà, quale ricevuta, il tagliando appositamente predisposto nel tesserino medesimo.

I Comuni restituiscono sollecitamente alle Amministrazioni Provinciali, corredati da un elenco nominativo, i tesserini rilasciati per l'annata venatoria conclusa.

Le province provvederanno a comunicare alla Regione, entro il 31 marzo il numero dei tesserini rilasciati da ciascun Ente per l'annata venatoria conclusa ed alla registrazione dei dati, riportati sui tesserini restituiti dai cacciatori, attraverso il sito WEB www.campaniacaccia.it entro il mese di agosto.

La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria, purché non sia stata utile all'esercizio venatorio, anche se parzialmente.

Aree Contigue

Si applicano, ove non contrastanti con la normativa vigente, le disposizioni di cui alla D.G.R. n.5304 del 6.8.1999 per il Parco Nazionale del Vesuvio e al D.P.G.R. n. 516/2001 per il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

↓ INFORMAZIONI

Controllo delle popolazioni di cinghiali

Gli Enti gestori delle aree protette e gli A.T.C., di concerto con le Amministrazioni Provinciali, in base al disciplinare che definisce i "Criteri per la prevenzione ed il contenimento dei danni da cinghiale" approvato con D.G.R. n. 519 del 9/12/2013, sono sollecitati ad elaborare i programmi di prevenzione e controllo della specie cinghiale per le aree dove si registrano i maggiori danni da parte di tale specie, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della L. R. 26/2012 e s.m.i..

Controllo del bracconaggio

Le Province, il C.F.S. e gli altri organi istituzionali deputati al controllo sulle attività venatorie dedicheranno particolare attenzione alla prevenzione ed alla repressione delle attività di bracconaggio nelle aree protette ed in quelle sottratte all'attività venatoria.

Le Associazioni Venatorie, Agricole, e di Protezione ambientale con iscritti muniti della qualifica di cui all'articolo 28, comma 3, della L. R. 26/2012 e s.m.i.(guardie volontarie) e rappresentate nei C.T.F.V.P., presenteranno in sede di riunione di tali organi, entro l'inizio della stagione venatoria, una programmazione delle attività di controllo nei territori destinati alla caccia programmata.

Alla fine della stagione venatoria, con le medesime modalità, le Associazioni presenteranno un consuntivo delle attività svolte.

Accesso per attività venatoria negli A.T.C.

L'accesso per attività venatoria programmata agli Ambiti Territoriali di Caccia della Campania è disciplinato dall'art. 14, comma 5 della L 11 febbraio 1992, n. 157, e dall'art 36 della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.

Per tutto quanto non previsto nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella L. R. 9 agosto 2012, n. 26 come modificata dalla legge regionale n. 12 del 6 settembre 2013 e relative regolamentazioni, e nella Legge quadro sulla caccia n° 157 dell'11 febbraio 1992 e s.m.i..

Calendario per l'annata venatoria 2015-2016

Tavole delle effemeridi (rielaborate)

set-15			ott-15			nov-15			dic-15			gen-16			feb-16		
Data	Sorge	Tram	Data	Sorge	Tram	Data	Sorge	Tram	Data	Sorge	Tram	Data	Sorge	Tram	Data	Sorge	Tram
01	6.27	19.33	01	6.57	18.43	01	6.32	16.57	01	7.06	16.34	01	7.26	16.44	01	7.12	17.18
02	6.28	19.31	02	6.58	18.41	02	6.33	16.56	02	7.07	16.34	02	7.26	16.45	02	7.11	17.20
03	6.29	19.30	03	6.59	18.40	03	6.34	16.55	03	7.08	16.34	03	7.26	16.46	03	7.10	17.21
04	6.30	19.28	04	7.00	18.38	04	6.35	16.54	04	7.09	16.34	04	7.26	16.47	04	7.09	17.22
05	6.31	19.26	05	7.02	18.36	05	6.36	16.53	05	7.10	16.34	05	7.26	16.48	05	7.08	17.23
06	6.32	19.25	06	7.03	18.35	06	6.38	16.52	06	7.11	16.33	06	7.26	16.49	06	7.06	17.24
07	6.33	19.23	07	7.04	18.33	07	6.39	16.50	07	7.12	16.33	07	7.26	16.50	07	7.05	17.26
08	6.34	19.22	08	7.05	18.31	08	6.40	16.49	08	7.13	16.33	08	7.26	16.51	08	7.04	17.27
09	6.35	19.20	09	7.06	18.30	09	6.41	16.48	09	7.14	16.33	09	7.25	16.52	09	7.03	17.28
10	6.36	19.18	10	7.07	18.28	10	6.42	16.47	10	7.15	16.33	10	7.25	16.53	10	7.02	17.29
11	6.37	19.17	11	7.08	18.27	11	6.44	16.46	11	7.15	16.34	11	7.25	16.54			
12	6.38	19.15	12	7.09	18.25	12	6.45	16.46	12	7.16	16.34	12	7.25	16.55			
13	6.39	19.13	13	7.10	18.24	13	6.46	16.45	13	7.17	16.34	13	7.24	16.56			
14	6.40	19.11	14	7.11	18.22	14	6.47	16.44	14	7.18	16.34	14	7.24	16.57			
15	6.41	19.10	15	7.12	18.21	15	6.48	16.43	15	7.19	16.34	15	7.24	16.58			
16	6.42	19.08	16	7.13	18.19	16	6.49	16.42	16	7.19	16.35	16	7.23	16.59			
17	6.43	19.06	17	7.14	18.18	17	6.51	16.41	17	7.20	16.35	17	7.23	17.00			
18	6.44	19.05	18	7.16	18.16	18	6.52	16.41	18	7.20	16.35	18	7.22	17.01			
19	6.45	19.03	19	7.17	18.15	19	6.53	16.40	19	7.21	16.36	19	7.22	17.03			
20	6.46	19.01	20	7.18	18.13	20	6.54	16.39	20	7.22	16.36	20	7.21	17.04			
21	6.47	19.00	21	7.19	18.12	21	6.55	16.39	21	7.22	16.37	21	7.20	17.05			
22	6.48	18.58	22	7.20	18.10	22	6.56	16.38	22	7.23	16.37	22	7.20	17.06			
23	6.49	18.56	23	7.21	18.09	23	6.58	16.37	23	7.23	16.38	23	7.19	17.07			
24	6.50	18.53	24	7.22	18.08	24	6.59	16.37	24	7.24	16.38	24	7.18	17.08			
25	6.51	18.53	25	7.23	18.06	25	7.00	16.36	25	7.24	16.39	25	7.18	17.10			
26	6.52	18.51	26	7.25	18.05	26	7.01	16.36	26	7.24	16.40	26	7.17	17.11			
27	6.53	18.50	27	6.26	17.04	27	7.02	16.36	27	7.25	16.40	27	7.16	17.12			
28	6.54	18.48	28	6.27	17.02	28	7.03	16.35	28	7.25	16.41	28	7.15	17.13			
29	6.55	18.46	29	6.28	17.01	29	7.04	16.35	29	7.25	16.42	29	7.14	17.15			
30	6.56	18.45	30	6.29	17.00	30	7.05	16.34	30	7.25	16.43	30	7.14	17.16			
			31	6.30	16.58				31	7.26	16.43	31	7.13	17.17			